
**VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI
DEL COMUNE DI POGGIO NATIVO**

*Ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti
di cui alla Deliberazione 363/2021/R/RIF
dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente
(ARERA)*

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Inquadramento normativo.....	3
3. Attività svolta.....	8
4. Esito dell'attività di validazione	10
4.1 <i>La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori</i>	<i>10</i>
4.2 <i>Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti.....</i>	<i>12</i>
4.3 <i>Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore</i>	<i>14</i>
4.4 <i>Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti</i>	<i>14</i>
5. Conclusioni	14

1. Premessa

La presente relazione viene predisposta dallo STUDIO PATRIZIA BALDO, di cui è titolare la Rag. Patrizia Baldo (di seguito anche "il Soggetto scrivente") in forza dell'incarico ricevuto dal COMUNE di POGGIO NATIVO per l'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione rifiuti.

L'attività di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) era prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e definita dall'articolo 19 dell'Allegato A della medesima Deliberazione.

L'articolo 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, a cui il Gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile dei bilanci e, pertanto, il Soggetto scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Lo Studio Patrizia Baldo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali scelte adottate sulla base dei contenuti della presente relazione. L'attività di validazione si è pertanto svolta secondo quanto previsto da ARERA e tenendo conto delle disposizioni emanate nel tempo dall'Autorità.

2. Inquadramento normativo

Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), definito da ARERA con Deliberazione n. 443/2019/R/RIF (integrata con le modifiche apportate con la Deliberazione 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la Deliberazione 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF), impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

Con la Deliberazione 443/2019/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021) tesi tra l'altro a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

Gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla

rideterminazione dei costi efficienti del servizio (sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) comerisultanti da fonti contabili obbligatorie) e al nuovo "perimetro" gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti. Le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

ARERA con Deliberazione n. 363/2021/R/RIF ha provveduto ad adottare il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Il MTR-2 conferma nella sostanza l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla citata Deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale.

Fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio - in una visione fondata sulla Circular Economy, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture - si riscontra nella nuova disciplina del MTR-2 l'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti.

Accanto agli obiettivi di cui al precedente alinea, vengono introdotti elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:

- i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali

- recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
- ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

Il periodo regolatorio del MTR-2 assume una durata quadriennale (dall'anno 2022 al 2025), ai fini della valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal Piano Economico Finanziario redatto da ciascun Gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente. Vengono comunque previsti un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento, ovvero una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, cui fare ricorso qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel Piano.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2022-2025) è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato. Le entrate tariffarie non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri: del tasso di inflazione programmata; del miglioramento della produttività; del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione n. 363/2021, il Gestore predispone per il periodo 2022-2025 il Piano Economico Finanziario (con facoltà di aggiornamento biennale) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La citata Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, nel definire i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, all'articolo 7 continua a prevedere la “**Procedura di validazione**” stabilendo che:

«7.4 Gli organismi competenti [...], fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal Gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario.

7.5 Gli organismi competenti [...] assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025;*
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”. »*

Il successivo articolo 28 dell'Allegato A “METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 MTR” della medesima Deliberazione specifica altresì che:

«28.1 Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*

b) *il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*

28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.».

L'attività di validazione è stata quindi effettuata sulla base dei presupposti individuati da ARERA, tenendo conto delle disposizioni emanate da ARERA in materia di regolazione rifiuti, partendo dalla citata Deliberazione n. 363/2021 e successive disposizioni.

3. Attività svolta

Ai fini dell'attività di validazione, è stata fornita la seguente documentazione:

- il PEF predisposto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Deliberazione ARERA n. 2/DRIF/2021, corredato dalla Relazione di Accompagnamento al PEF – predisposta secondo lo schema tipo individuato dall'Allegato 2 della medesima Deliberazione – e dalla dichiarazione di veridicità, secondo il modello di cui all'Allegato 3 della medesima Deliberazione;
- documentazione a supporto, tra cui dettaglio componenti PEF grezzo, driver ribaltamento costi, dettaglio cespiti, PEF esercizi precedenti, dettaglio costi Ente, criterio attribuzione costi.

Nell'ambito dell'attività istruttoria si sono svolti interlocuzioni da remoto, via mail e telefoniche sia con il Gestore che con il Comune, al fine di verificare la congruenza dei dati contenuti nel PEF.

La tabella che segue riepiloga le azioni riferite all'attività di validazione.

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica operate dal Comune/ETC
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (28.1, comma a.)	A1-Richiesta dei dati contabili ai gestori mediante template strutturati (e ricerca delle fonti contabili obbligatorie per i costi anno 2020 e 2021 del Comune). A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati. A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi. A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del Gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita.
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (28.1, comma b.)	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo. B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione eventuali modifiche. B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro. B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative. B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti, ove previsti). B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri. B7-Determinazione dei conguagli. B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie. B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione. B10-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4, Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 363/2021. B11-Relazione contenente le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie. B12-Rispetto contenuti minimi nella redazione della Relazione di accompagnamento.
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore (28.2)	C1-Verifica eventuale documentazione su eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dai gestori. C2-Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anni 2022-2025 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali) e relativo confronto con costi storici 2020 inflazionati in coerenza all'MTR-2. C3-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC.
D	Altre verifiche (extra rispetto a quanto previsto da MTR-2)	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta. D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati. D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti.

L'attività sopra descritta si è concretamente sviluppata come segue:

- ✓ verifica della coerenza della provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal Gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;

- ✓ verifica della coerenza e della quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal Gestore stesso;
- ✓ verifica dell'applicazione da parte del Gestore del metodo identificato dalla Deliberazione 363/2021/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall' art. 7 dell'Allegato A "MTR-2" alla citata Deliberazione;
- ✓ verifica dei driver di allocazione dei costi da parte dei soggetti gestori costi operativi, costi comuni e costi d'uso del capitale (costi CTR, costi CRD, costi CSL, i CARC – *tra cui costi riaddebito personale* –, costi comuni CGG, costi d'uso del capitale);
- ✓ verifica dei costi sostenuti dal Gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione;
- ✓ verifica degli obiettivi di miglioramento e i costi incentivanti riconosciuti;
- ✓ verifica dei ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia derivante da rifiuti;
- ✓ verifica dei dati comunicati dal Gestore relativi ai costi di capitale, valore immobilizzazioni, costi d'uso, ammortamento e remunerazione, avvalendosi dei prospetti di riconciliazione trasmessi;
- ✓ verifica del focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;
- ✓ verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 – anche sulla base delle dichiarazioni di veridicità acquisite.

4. Esito dell'attività di validazione

4.1 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori

Il Comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti alla società Servizi Ambientali Provincia di Rieti srl (di seguito Saprodir srl) tramite contratto di appalto Rep. n. 265 del 31 dicembre 2021. La durata dell'appalto è stabilita in quattro anni decorrenti dalla data di

effettivo inizio del servizio.

All'Ente gestore del servizio competono le attività di:

- Spazzamento e lavaggio strade
- Raccolta e trasporto
- Trattamento e recupero
- Trattamento e smaltimento,
- Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dal perimetro sottoposto a regolazione dell'autorità.

In particolare, comprendono:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già incluso nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) derattizzazione;
- c) disinfestazione zanzare;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane.

L'elaborazione del PEF risulta quindi effettuata sulla base dei costi derivanti dal servizio esternalizzato, nonché di quelli afferenti direttamente all'Ente.

La verifica della coerenza degli elementi di costo rispetto ai dati contabili obbligatori è stata effettuata prendendo a riferimento i bilanci e le scritture contabili.

La verifica ha dato esito positivo rispetto alla coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con i dati contabili, sia con riferimento ai costi operativi che ai costi d'uso del capitale.

I costi operativi sono stati attribuiti sulla base di quanto previsto dal MTR e le singole componenti dicosto sono state giustificate. Nell'ambito delle istruttorie avute con il Gestore sono stati riscontrati i criteri di ribaltamento e attribuzione dei costi.

Il valore finale del PEF 2022-2025 considera i corrispettivi derivanti dal contratto in essere tra Comune e Gestore.

La verifica rispetto alla coerenza dei dati è stata condotta anche mediante tecniche di campionamento e la corrispondenza dei dati risulta anche dalle dichiarazioni di veridicità prodotte da Saprodir s.r.l. e dal Comune di Poggio Nativo.

4.2 Il rispetto della metodologia prevista da ARERA per la determinazione dei costi riconosciuti

Ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

- Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;*
- Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;*
- Deliberazione n. 363/2021/R/RIF *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*
- Deliberazione n. 2/2021 - DRIF *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*

Sulla base delle verifiche svolte, si rileva il rispetto della metodologia prevista da ARERA e si riscontra quanto segue:

- Per il periodo di riferimento del PEF 2022-2025 non vi sono variazioni attese nel perimetro gestionale, nè sono previsti miglioramenti dei livelli di qualità dei servizi;

- Si è proceduto alla verifica generale sull'attribuzione dei costi nel PEF;
- Sono stati individuati i criteri e driver per il ribaltamento dei costi e ricavi;
- Secondo quanto previsto dal Metodo, sono stati portati in detrazione il contributo MIUR (€ 1.125,43) ed ogni altra eventuale detrazione prevista ai sensi della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, comma 1.4;
- Per quanto riguarda i Costi Operativi Incentivanti, non essendo stati previsti ampliamenti della Qualità del Servizio (QL), il relativo coefficiente di cui all'art. 4, punto 4.2 del MTR-2 valorizzato allo 0,00%; non essendo previsti miglioramenti del Perimetro Gestionale (PG), il correlato coefficiente di cui all'art. 4, punto 4.3 del MTR-2 non è stato valorizzato;
- Non è stato valorizzato nel PEF il recupero dello scostamento tra le componenti *COVTfexp*, e *COVTVexp*, quantificate nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, inerenti rispettivamente gli oneri variabili sostenuti e rendicontati dal gestore per le medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate eventualmente introdotte ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e gli oneri variabili sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19;
- L'Ente non si è avvalso della facoltà di determinare la componente di rinvio RCNDTV (pari quindi a zero), relativa alla quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'applicazione dei fattori di correzione adottati con Deliberazione 158/2020/R/RIF per la determinazione della parte variabile dei corrispettivi applicabili alle utenze non domestiche, tenuto conto del periodo di sospensione delle relative attività;
- In relazione all'annualità 2023 il limite annuale alla crescita non risulta rispettato. A riguardo nel PEF non si prevede la presentazione all'Autorità, ai sensi del punto 4.6 dell'Articolo 4 della Deliberazione 363/2021/R/RIF, di specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate;
- Non risultano ricomprese nel PEF componenti di congruaggio $RC_{tot} TF,a$, relative ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, né componenti di

conguaglio $RC_{tot} TV,a$, relative ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse;

- L'ETC ha provveduto ad individuare i fattori di sharing;
- Il PEF finale è stato redatto considerando i corrispettivi derivanti dal contratto con il Gestore, sussistendo l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- La relazione di accompagnamento al PEF è redatta secondo lo schema individuato all'Allegato 2 della Deliberazione ARERA n. 2/DRIF/2021.

4.3 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Gestore

Dagli elementi acquisiti si riscontra l'equilibrio economico-finanziario del Gestore e della gestione.

4.4 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti

Non si riscontrano documentazioni mancanti rispetto a quelle obbligatorie previste da ARERA.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e tenuto conto degli elementi probativi raccolti e ritenuti sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il proprio giudizio, la scrivente società con la presente relazione valida il Piano Economico Finanziario (PEF) Servizio Gestione Rifiuti 2022-2025 del COMUNE di POGGIO NATIVO per l'importo complessivo di € 2.303.316 di cui € 570.368 relativo all'annualità 2022.

Bologna, 24 maggio 2022

Studio Patrizia Baldo

Rag. Patrizia Baldo

(documento sottoscritto digitalmente)